Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 marzo 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 marzo 1957, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe Arcaini dalla carica di Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'onorevole avv. Mario Riccio, senatore della Repubblica, è stato nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica, anche in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, gli onorevoli avv. Edoardo Battaglia, senatore della Repubblica, e ing. Guido Ceccherini, deputato al Parlamento, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per le partecipazioni statali.

(1782)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 83.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Vergine del Monte Carmelo, in frazione Villaneto del comune di San Severino Lucano (Potenza).

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1955, integrato con postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Vergine del Monte Carmelo, in frazione Villaneto del comune di San Severino Lucano (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 117. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 84.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Lido del comune di Jesolo (Venezia).

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° marzo 1956, integrato con dichiarazione 30 luglio 1956, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Lido del comune di Jesolo (Venezia) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 105. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 85.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Albinia del comune di Orbetello (Grosseto).

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1955, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in località Albinia del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 116. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1957, n. 86.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gerardo Maiella, in località Ponte Giacoia-Ischia del comune di Muro Lucano (Potenza).

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Muro Lucano in data 16 ottobre 1955, integrato con postilla del 24 agosto 1956 e con due dichiarazioni del 10 novembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Gerardo Maiella, in località Ponte Giacoia-Ischia del comune di Muro Lucano (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1957
Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 115. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1956-1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 marzo 1956, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici venne autorizzata a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1955-56, sessantacinque salariati temporanei;

Considerato che dei sessantacinque operai temporanei sei unità sono cessate dal servizio per cause varie;

Considerato che, in conseguenza, viene ridotto a cinquantanove il numero dei salariati temporanei alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il contingente del personale salariato temporaneo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1956-57, è determinato in numero di cinquantanove unità di cui il 25 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1957
Registro n. 10 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 81. — MANDORINO

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1957.

Sostituzione di un membro del Comitato interregionale migrazioni mondariso di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 12 marzo 1956, col quale è stato costituito, per il biennio 1956-1957 il Comitato interregionale migrazioni mondariso, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro della mano d'opera addetta alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Vista la lettera 21 novembre 1956, n. 590, con la quale il sindacato provinciale di Milano salariati e braccianti agricoli ha chiesto la sostituzione della propria rappresentante signorina Schiatti Artenice con la signora Zaniboni Pina;

Vista la nota 5 gennaio 1957, n. 005, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano ha espresso in merito parere favorevole;

Ritenuta opportuna detta sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

La signorina Schiatti Artenice è sostituita dalla signora Zaniboni Pina quale rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra nel Comitato interregionale migrazioni mondariso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 1340, in data 17 gennaio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Ciampa Elio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il signor Occhionero Michele della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ciampa Elio è sostituito con il sig. Occhionero Michele, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1715)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli n. 17772, in data 18 dicembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Avallone Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dottor Volpe Francesco, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Avallone Antonio è sostituito con il dottor Volpe Francesco, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare in caso di assenza il direttore dell'Ufficio medesimo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1713)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Forme e condizioni di cessione all'interno del grano tenero nazionale a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, in data 20 febbraio 1957, è stato stabilito che le cessioni all'interno, a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari, del grano tenero delle gestioni tenute per conto dello Stato, destinato a tali cessioni, sono effettuate secondo le forme ed alle condizioni di cui alla circolare n. 9 in data 20 febbraio 1957, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, a decorrere dalla data della circolare medesima.

Quanto al prezzo di cessione continuano a valere le disposizioni contenute nei decreti dello stesso Alto Commissario per l'alimentazione in data 22 novembre 1956 e 25 gennaio 1957, rese note con i comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana rispettivamente in data 27 novembre 1956, n. 300 e in data 31 gennaio 1957, n. 28.

(1771)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

circolare n. *A*-30 del 1° marzo 1957, concernente la competenza delle banche per l'esecuzione di accreditamenti e di addebitamenti nei « Conti esteri ordinari ».

(1770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 2739, in data 15 marzo 1957, il rag. Tommaso Burgio è stato riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Agrigento.

Con lo stesso decreto il prof. Elio Russello è stato nominato vice presidente dell'Istituto medesimo.

(1744)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 21 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,84	624,86	624,86	624,79	624,83	624,80	624,925	624,86	624,83
$ Can.	653,50	654 —	654,50	654 —	654,30	653,50	653,80	652 —	653,625	653,75
Fr. Sv. lib.	145,75	145,80	145,78	145,80	145,65	145,73	145,78	145,78	145,75	145,70
Kr. D.	90,52	90,48	90,50	90,51	90,55	90,52	90,49	90,72	90,52	90,48
Kr. N.	88,03	88,06	88,05	88,06	88,07	88,02	88,05	88 —	88,03	88,04
Kr. Sv.	121,61	121,60	121,62	121,595	121,62	121,61	121,58	121,40	121,60	121,58
Fol.	165,28	165,24	165,27	165,24	165,25	165,28	165,24	165 —	165,26	165,25
Fr. B.	12,52	12,52	12,52	12,51875	12,52	12,52	12,5175	12,52	12,51	12,52
Fr. Fr.	178,41	178,40	178,385	178,39	178,39	178,40	178,38	178,48	178,39	178,37
Fr. Sv. acc.	143,48	143,41	143,45	143,47	143,48	143,48	143,44	143,40	143,47	143,45
Lst.	1757 —	1757,125	1757,50	1757,50	1756,875	1757 —	1757,375	1760,50	1757 —	1757 —
Dm. occ.	149,79	149,775	149,72	149,765	149,75	149,77	149,755	149,84	149,78	149,76
Scell. Aust.	24,155	24,15	24,165	24,155	24,165	24,15	24,155	24,17	24,15	24,145

Media dei titoli del 21 marzo 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	63,775
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	90,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,40
Id. 5 % 1936	95,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,40

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	653,90
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	90,50
1 Corona norvegese	88,055
1 Corona svedese	121,587
1 Fiorino olandese	165,24
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	178,385
1 Franco svizzero acc.	143,455
1 Lira sterlina	1757,437
1 Marco germanico	149,76
1 Scell. aust.	24,155

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	251957	Brando Vincenzo fu Silvio, dom. in Maratea (Potenza), con usufrutto a D'Alò Gilda fu Ciro vedova Brando	12.250 —
Id.	251958	Brando Felicia o Felicetta fu Silvio, maritata Pagliaro, dom. in Maratea (Potenza), con usufrutto a D'Alò Gilda fu Ciro vedova Brando	12.250 —
Cons. 3,50% (1906)	806389	Congregazione di carità di Isernia (Campobasso)	38,50
Rendita 5% (1935)	99061	Russo Teresa fu Francesco Paolo, dom. a Bari	1.440 —
Id.	4645	Come sopra	750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(5637) Roma, addì 9 novembre 1956 *Il dirigente generale*: SCIPIONE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Torremaggiore (Foggia), di complessivi ettari 24.96.17, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3280 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5), nei confronti della ditta RICCIARDELLI Ricciardo fu Mario, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 2.790.715 (lire duemilionisettecentonovantamilasettecentoquindici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 5 maggio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Ditta RICCIARDELLI Riccardo fu Mario.

Corrige:

Ditta RICCIARDELLI Ricciardo fu Mario.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1750)

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Orbetello (Grosseto), di complessivi ettari 14.44.16, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2701 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta MARCELLI Giovanni fu Gualtiero e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale è determinata in L. 883.829 (lire ottocentottantatremilaottocentoventinove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 21 agosto 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Manciano (Grosseto), di complessivi ettari 43.81.37, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2908 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta RICCI Nardina fu Ulderico e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale è determinata in L. 3.584.032 (lire tremilionicinquecentottantaquattromilatrentadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 22 settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1752)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a centotrentasette posti di vigile del fuoco permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista la legge 13 ottobre 1950, n. 913, relativa all'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per i pubblici impieghi;

Accertata la disponibilità di posti esistenti negli organici dei Corpi dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotrentasette posti di vigile del fuoco permanente, ripartiti come segue:

1) quarantacinque posti per autista-meccanico per coloro che sono muniti di patente almeno di II grado (scoppio e diesel);
2) otto posti per motorista navale;
3) quattro posti per motoscafista;
4) otto posti per padrone di barca;
5) sei posti per tornitore-fresatore;
6) tre posti per saldatore elettrico e ossiacetilenico;
7) cinque posti per battilamiera;
8) cinque posti per aggiustatore-meccanico;
9) cinque posti per elettricista;
10) cinque posti per elettrauto;
11) otto posti per radio-riparatore;
12) trentacinque posti per muratore, falegname, carpentiere, idraulico, tappezziere, tubista e radiatorista.

E' in facoltà dell'Amministrazione ricoprire i posti che rimanessero eventualmente vacanti nelle specialità di mestiere di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 11) e 12) con concorrenti idonei appartenenti alle specialità di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9) e 10), secondo l'ordine delle graduatorie comparate.

Art. 2.

Per partecipare a detto concorso è necessario che l'aspirante abbia appartenuto, per almeno un anno, ad un Corpo dei vigili del fuoco con la qualifica di volontario e sia, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto alla data del presente bando il 21° anno di età e non superato il 25°, salvi gli aumenti del limite di età previsti dalle disposizioni vigenti. Tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 30. Per il personale, che, alla data del presente bando, presti servizio in qualità di vigile volontario continuativo o temporaneo, il requisito dell'età deve essere posseduto sotto la data in cui è stato chiamato in servizio continuativo o temporaneo;

b) aver assolto agli obblighi di leva;

c) aver conseguito il compimento superiore degli studi elementari (5ª elementare) in una scuola dell'ordine elementare;

d) esercitare uno dei mestieri di cui al precedente art. 1;

e) essere in possesso della piena incondizionata idoneità fisica ai servizi d'istituto ed avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

f) aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dalle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici ed appartenere a famiglia di buona reputazione. Per i coniugati, il requisito della buona condotta e della buona reputazione è richiesto anche per la moglie e per la famiglia di questa;

g) non aver subito condanne per delitti dolosi;

h) non essere stati riformati dalle Forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo;

i) essere in possesso, almeno, della patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio, ovvero, per coloro che concorrono ai posti di autista-meccanico di cui al n. 1) del precedente art. 1, almeno della patente di secondo grado (scoppio e diesel).

Art. 3.

I requisiti richiesti debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando.

Gli aspiranti non potranno concorrere per più di uno fra i mestieri di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, dovranno essere presentate ai comandi dei Corpi vigili del fuoco entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti nelle domande dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 25° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di un requisito che consente l'elevazione del limite di età, dovranno specificatamente indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il possesso, almeno, della patente di primo grado a condurre autoveicoli con motore a scoppio, con la specifica indicazione degli estremi di rilascio (numero e data) e, della patente di 2° grado, per coloro che concorrono ai posti di autista-meccanico;

la specifica indicazione dell'appartenenza, per almeno un anno, ad un Corpo dei vigili del fuoco (qualifica e periodi);

il mestiere per il quale intendono partecipare.

Le domande, infine, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per il personale in servizio continuativo o temporaneo è sufficiente il visto del comandante del Corpo, presso cui presta servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui sopra.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti, in competente bollo, prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per il reclutamento del personale permanente. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in competente bollo e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

3) certificato, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) foglio di congedo militare o copia del foglio matricolare, rilasciato dal competente distretto militare;

5) certificato attestante il possesso della licenza della classe 5ª elementare;

6) patente per auto o dichiarazione contenente gli estremi del rilascio (numero e data), compilata dalla competente Prefettura;

7) stato di famiglia (esclusivamente da parte degli aspiranti che risultino coniugati).

Art. 7.

Prima della prova scritta di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo dell'idoneità fisica a mezzo di apposita Commissione medica che sarà presieduta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Art. 8.

Le prove di esame, da svolgersi secondo le modalità prescritte nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, consistono in:

1) una prova scritta su tema narrativo;

2) una prova pratica consistente in un saggio di mestiere;

3) una prova orale sul seguente programma:

aritmetica e geometria: le quattro operazioni sui numeri interi e decimali. Nozioni sulle figure geometriche piane e sui solidi geometrici (triangolo, quadrato, rettangolo, rombo, trapezio, cerchio e circonferenza, cubo, parallelepipedo, prisma, piramide, cono, sfera);

storia: elementi di storia limitatamente alla conoscenza sommaria delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

geografia: nozioni elementari sulla geografia politica d'Italia;

tecnologia: nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere sul quale è stata eseguita la prova pratica;

4) esperimento ginnico professionale consistente nelle seguenti prove:

1) salto in alto con pedana, non minore di mt. 0,90;
2) salto in lungo non minore di mt. 3,50;
3) corsa veloce di mt. 100 in non più di 16";
4) arrampicata alle funi con le sole braccia;
5) getto del peso (kg. 5) mt. 9;
6) traslocazione sull'asse di equilibrio;
7) salita sulla scala italiana controventata;
8) salita di una scala aerea di mt. 20;
9) lancio nel telo da salto da m. 3 di altezza;
10) nuoto;
11) prova di attitudine ginnica.

Art. 9.

Con successivo decreto saranno fissate la data e le sedi per la prova scritta di esame.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, da nominarsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 11.

La graduatoria, per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti avrà la precedenza il concorrente più anziano di età, salvi i diritti preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore, nonchè quelle di cui all'art. 4 della legge 13 ottobre 1950, n. 913.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto Ministeriale allievi vigili del fuoco ed assegnati alle scuole centrali antincendi per compiervi un corso d'istruzione, al termine del quale saranno sottoposti ad un esame finale.

Art. 14.

Gli aspiranti che conseguiranno l'idoneità all'esame finale di cui al precedente articolo saranno assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco.

Gli allievi vigili non riconosciuti idonei saranno ammessi a ripetere il successivo corso d'istruzione, dopo il quale, se nuovamente giudicati non idonei, verranno esonerati dal servizio.

Art. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della sua esecuzione.

Roma, addì 15 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(1726)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento ordinario di sessanta tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1956, registro n. 27, foglio n. 6, con il quale venne bandito un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di sessanta tenenti medici in servizio permanente dell'Esercito è costituita come segue:

Presidente:

Tenente generale medico s.p.e. Squillacioti Raffaele.

Membri:

Colonnello medico s.p.e. Mennonna Gerardo;
Colonnello medico s.p.e. Campana Antonio;
Colonnello medico s.p.e. D'Attilio Evandro;
Colonnello medico s.p.e. Ferraioli Ferruccio;
Colonnello medico s.p.e. Iadevaia Francesco;
Colonnello medico s.p.e. Bartone Luigi.

Membri supplenti:

Ten. col. medico s.p.e. Rosi Vittorio Emanuele;
Ten. col. medico s.p.e. Musilli Clemente.

Segretario:

Consigliere di 1ª classe Remora dott. Francesco.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Eguali compensi saranno attribuiti ai membri supplenti qualora necessità contingenti richiedano il loro intervento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1957
Registro n. 9 *Esercito, foglio n.* 58. — MASSIMO

(1725)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca dei concorsi a trentasette posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ad undici posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della stessa Amministrazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/37843 del 3 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre stesso anno al registro n. 3 Monopoli, foglio n. 207 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 27 dicembre 1956, col quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/38073 del 3 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre successivo al registro n. 3 Monopoli, foglio n. 208, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 28 dicembre 1956, col quale è stato indetto un concorso per esami a trentasette posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e considerato che il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi anzidetti andrà a scadere, rispettivamente, il giorno 26 ed il giorno 27 gennaio 1957;

Visto il decreto Ministeriale n. 00/41094 del 21 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1957 al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suindicato concorso a trentasette posti di vice segretario;

Ritenuto che la citata legge n. 1417, entrata in vigore il 13 gennaio 1957, ha, fra l'altro, apportato modifiche alla dotazione organica dei ruoli del personale amministrativo delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione suddetta ed ha stabilito nuovi requisiti per l'ammissione ai ruoli medesimi;

Ravvisata, conseguentemente, l'opportunità di far luogo alla revoca dei provvedimenti con i quali sono stati indetti i concorsi di cui sopra nonchè di quello col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a trentasette posti di vice segretario;

Decreta:

Sono revocati i decreti Ministeriali n. 00/38073 e n. 00/37843 del 3 novembre 1956, citati nelle premesse, con i quali sono stati indetti, rispettivamente, il concorso a trentasette posti di vice segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il concorso a undici posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della stessa Amministrazione.

E' altresì revocato il decreto Ministeriale n. 00/41094 del 21 dicembre 1956, pure citato nelle premesse, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suindicato concorso a trentasette posti di vice segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1957
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 259. — TAFURI

(1724)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a cattedre nei Conservatori di musica dello Stato, indetti con decreto Ministeriale 15 marzo 1956. Formazione delle graduatorie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1956, registro n. 29, foglio n. 297 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 24 maggio 1956, con il quale furono indetti concorsi a cattedre nei Conservatori di musica;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1956, registro n. 39, foglio n. 21 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 luglio 1956, con il quale furono dettate norme aggiunte al precedente;

Veduto il parere n. 2106 del Consiglio di Stato, Sezione I in data 11 dicembre 1956, relativo al sistema di formazione delle graduatorie dei concorsi medesimi;

Ritenuta la necessità di modificare, in conformità del succitato parere, le norme del bando 15 marzo 1956, nella parte relativa alla formazione delle graduatorie;

Decreta:

L'art. 5 del decreto Ministeriale 15 marzo 1956 citato è sostituito dal seguente:

Per ogni concorso le Commissioni giudicatrici determineranno preventivamente i criteri generali da seguirsi nella valutazione dei titoli e predisporranno all'uopo una tabella dei coefficienti numerici da attribuire alle varie categorie dei titoli stessi, stabilendo anche il punto minimo complessivo necessario per il conseguimento dell'idoneità.

Successivamente esse procederanno alla valutazione dei titoli dei candidati in conformità della tabella predisposta e infine gradueranno i candidati stessi secondo il punteggio a ciascuno complessivamente attribuito.

Il comma secondo dell'art. 2 del decreto Ministeriale 15 marzo 1956 citato è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Registro n. 20, *foglio n.* 173

(1727)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.